

COMUNICATO

Si porta a conoscenza degli Associati che la Risoluzione n. 160/E del 17 aprile 2008, in relazione alla riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo medica presso strutture sanitarie, ha stabilito l'obbligo di riscossione accentrata dei compensi dei professionisti medici, che operano in strutture private anche se il pagamento è effettuato da una compagnia di assicurazione del paziente.

Le somme erogate da assicurazioni o casse di assistenza sanitaria devono comunque transitare sui conti della struttura sanitaria privata per eseguire il monitoraggio della legge Finanziaria 2007. Non è più pertanto consentito che le assicurazioni o le casse di assistenza dei pazienti accredentino il compenso del professionista sul conto a lui intestato, a nulla rilevando il fatto che tali soggetti svolgono funzione di sostituti di imposta.

Nella risoluzione viene infatti chiarito che *“l'obbligo per i soggetti che rivestono la qualità di sostituto d'imposta di applicare la ritenuta di acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 sui compensi di lavoro autonomo corrisposti non fa venire meno l'obbligo di riscossione accentrata posto in capo alle strutture sanitarie private”*.